



Comunicazione UFRC 1/26

3 marzo 2026

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Attuazione del divieto di opting-out retroattivo

Un anno dopo la sua entrata in vigore, il divieto di opting-out retroattivo sancito all'art. 727a cpv. 2 seconda frase CO continua a sollevare questioni d'applicazione. L'UFRC ha già avuto modo di pronunciarsi due volte su questo tema nelle Comunicazioni 2/24 e 1/25. La presente comunicazione mira a precisarle e completarle. Per il resto, si rinvia a tali comunicazioni.

1 Documenti giustificativi e momento della loro presentazione

Si pone la questione di quali documenti giustificativi debbano essere prodotti e in quale momento, affinché un ente giuridico possa beneficiare della rinuncia alla revisione limitata. L'art. 727a cpv. 2 seconda frase CO stabilisce che la rinuncia vale soltanto per gli esercizi futuri e che la sua iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata prima dell'inizio dell'esercizio. L'art. 727a cpv. 2^{bis} CO precisa che all'iscrizione della rinuncia nel registro di commercio deve essere allegato il conto annuale dell'esercizio annuale precedente.

L'art. 62 cpv. 1 ORC stabilisce che alla notificazione deve essere allegata una dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata. L'art. 62 cpv. 2 ORC precisa i documenti giustificativi da produrre **al momento della notificazione di iscrizione della rinuncia alla revisione limitata**, ossia: il conto annuale dell'ultimo esercizio concluso, approvato dall'assemblea generale (lett. a), il verbale riguardante l'approvazione del conto annuale o un estratto dello stesso (lett. b), se del caso, la relazione di revisione concernente l'ultimo esercizio concluso (lett. c), nonché le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale determinante dell'assemblea generale (lett. d). In tale contesto, i conti annuali da produrre sono quelli già approvati, rispettivamente sottoposti a revisione, vale a dire, di regola, quelli dell'esercizio contabile N-1. Tuttavia, è possibile che gli ultimi conti annuali approvati dall'assemblea generale risalgano a un periodo precedente. Tali documenti possono essere accettati come documenti giustificativi. Ciò che è determinante è che essi siano stati approvati. La notificazione di iscrizione dell'opting-out deve allora intervenire durante l'esercizio contabile N e la rinuncia diventerà effettiva nell'esercizio N+1.

Il mandato dell'ufficio di revisione termina, di principio, con l'approvazione dei conti annuali e della relazione di revisione concernenti l'esercizio contabile dell'anno N, in occasione dell'assemblea generale. La cancellazione dell'ufficio di revisione può allora essere notificata al registro di commercio. La notificazione di cancellazione può essere presentata dall'ente giuridico stesso (art. 727a cpv. 5 CO e art. 62 cpv. 4 ORC) oppure dall'ufficio di revisione (art. 933 cpv. 2 CO e art. 17 cpv. 2 lett. a ORC). **Per la cancellazione dell'ufficio di revisione è sufficiente una notificazione dell'ente giuridico o dell'organo di revisione.** Pertanto, in assenza di una base legale sufficiente, non vi è motivo di esigere dall'ente giuridico la dimostrazione che i conti annuali dell'anno N o N+1 siano stati effettivamente sottoposti a revisione, né di richiederne la produzione.

Se l'ente giuridico richiede la cancellazione dell'ufficio di revisione prima dell'entrata in vigore della rinuncia alla revisione limitata (ossia ancora durante l'esercizio contabile N), esso si troverà in una situazione di **lacuna nell'organizzazione**.

Infine, le autorità del registro di commercio possono **intimare a una società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia** o di designare un ufficio di revisione qualora sussistano circostanze che lasciano presumere che i presupposti per la rinuncia alla revisione limitata non siano più adempiuti (art. 62 cpv. 5 lett. b ORC). Un'intimazione a rinnovare la dichiarazione di opting-out può intervenire anche quando la rinuncia non è ancora entrata in vigore. L'ufficio del registro di commercio potrà in particolare richiedere il rinnovo della dichiarazione o la designazione di un ufficio di revisione qualora l'opting-out precedentemente iscritto fosse documentato mediante conti annuali non attuali. Ciò si verifica, ad esempio, quando la richiesta di iscrizione dell'opting-out è presentata all'inizio dell'esercizio annuale, in un momento in cui l'assemblea generale non ha ancora approvato i conti annuali dell'esercizio precedente e, di conseguenza, sono stati utilizzati i conti annuali (approvati) del penultimo esercizio.¹

2 Rinuncia alla revisione limitata delle fondazioni

Si è posto il problema di sapere se anche le fondazioni siano soggette al divieto di rinuncia retroattiva alla revisione limitata e, in caso affermativo, in che modo tale divieto debba applicarsi nei loro confronti. L'obbligo di revisione delle fondazioni è sancito all'art. 83b CC. Tale disposizione stabilisce che spetta all'organo superiore della fondazione designare un ufficio di revisione (art. 83b cpv. 1 CC). L'autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione; il Consiglio federale definisce le condizioni dell'esonero (art. 83b cpv. 2 CC). In mancanza di disposizioni speciali applicabili alle fondazioni, le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia (art. 83b cpv. 3 CC). Secondo il Messaggio del Consiglio federale, il rinvio previsto al cpv. 3 è **dinamico**, nel senso che si aggiorna automaticamente in caso di modifiche legislative che riguardano l'altra legge.² Esso comprende pertanto anche la revisione del diritto della società anonima entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

¹ Rapporto esplicativo del 25 ottobre 2023 concernente la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Lotta contro l'abuso del fallimento), p. 14.

² Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, p. 3626.

In applicazione della norma di delega di cui all'art. 83b cpv. 2 CC, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza del 24 agosto 2005 concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni.³ Tale delega riguarda esclusivamente la disciplina delle condizioni materiali dell'esonero (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a–c dell'ordinanza). La norma di delega e l'ordinanza non contengono invece disposizioni relative al momento a partire dal quale l'esonero dalla designazione di un ufficio di revisione produce effetti.

Secondo il Messaggio del Consiglio federale, il rinvio previsto all'art. 83b cpv. 3 CC determina le esigenze legali applicabili in materia di revisione delle fondazioni. Ne consegue, ad esempio, che la natura della revisione (ordinaria o limitata) è disciplinata dalle stesse regole previste nel diritto della società anonima. L'autorità di vigilanza può liberare una fondazione dall'obbligo di revisione, ma resta vincolata alle disposizioni materiali in materia di revisione.⁴ **L'art. 83b CC non prevede disposizioni derogatorie al divieto di opting-out retroattivo. Tale principio si applica pertanto, per analogia, anche alle fondazioni**, in virtù del rinvio dinamico dell'art. 83b cpv. 3 CC al diritto della società anonima.

L'art. 95 cpv. 1 lett. I ORC concretizza il divieto di esonero retroattivo dalla revisione delle fondazioni, prevedendo, dal 1° gennaio 2025, che **la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale l'esonero è valido** debba essere iscritta nel registro di commercio.⁵ La decisione esecutiva di esonero dell'autorità di vigilanza è sufficiente quale documento giustificativo (art. 97 cpv. 1 lett. a ORC).

Al fine di tener conto delle specificità proprie al diritto delle fondazioni e, in particolare, del fatto che una fondazione non può dichiarare autonomamente la rinuncia alla revisione limitata, la data determinante per stabilire se l'esonero sia o meno retroattivo è quella della decisione dell'autorità di vigilanza competente sulle fondazioni e non quella della richiesta presentata all'ufficio del registro di commercio. In altri termini, l'autorità di vigilanza competente deve adottare la decisione di esonero durante l'esercizio contabile dell'anno N affinché l'esonero possa diventare effettivo per l'esercizio successivo dell'anno N+1.

Modello di testo per l'iscrizione:

«In virtù della decisione dell'autorità di vigilanza, la fondazione è esonerata dal designare un ufficio di revisione a partire dall'esercizio avente inizio il gg.mm.aaaa.»

Ufficio federale del registro di commercio (UFRC)

Félix Reinmann
Capo

³ RS 211.121.3.

⁴ Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, p. 3626.

⁵ Rapporto esplicativo del 25 ottobre 2023 concernente la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Lotta contro l'abuso del fallimento), p. 19.